

**Agenzia delle Entrate**  
**Ufficio territoriale di Parma**

Copia conforme all'originale esistente  
in ufficio presentato per la registrazione  
effettuata il 4/6/12 al n° 7494


Mod. / con € /

Si rilascia al Sig. FATTORI ARMANDO  
in qualità di LEGALE CAPELLI  
Parma li, 20.01.13

All. 1 PAG. 10 Il Direttore

## STATUTO

"GRUPPO TECNICO DI PROTEZIONE CIVILE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI  
INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI PARMA"





## Articolo 1

### Costituzione, Denominazione e Sede

1. Ai sensi della L.R. 1/2005 art. 17 comma 5) , con moto spontaneo del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Parma si costituisce, in data odierna, l'Associazione denominata

**“ GRUPPO TECNICO DI PROTEZIONE CIVILE  
DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI  
PARMA”**


Essa ha sede legale in Parma \_\_\_\_\_ Via Toscana n° 10 \_\_\_\_\_ ;

2. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici, ispirandosi ai principi espressi dalla Legge 266/91, dalla L.R. 1/2005 e dalla L.R. 12/2005 e dal Regolamento regionale del volontariato di protezione civile, approvato con decreto del Presidente della G.R. n.259 del 18 novembre 2010, di seguito detto Regolamento Regionale;
3. senza fini di lucro, con sede legale in Parma Via Toscana 10, presso il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Parma il quale ha concesso l'uso gratuito dei locali e tempo indeterminato, con delibera n. 14/2012 del 30 aprile 2012
4. La durata dell'Associazione è illimitata.
5. L'Associazione si vuole inquadrata con caratteristiche strutturali e organizzative rispondenti alle prescrizioni dettate dalla Legge n.266 dell'11 agosto 1991 e dalla Legge Reg.le E.R. n.37 del 2 settembre 1996.
6. Nella sede legale saranno conservati tutti gli atti amministrativi, legali, i libri contabili ed i registri .

### **Art. 2 Scopi e finalità**

1) L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, in accordo con la Provincia e l'Agenzia Regionale di protezione civile, secondo quanto stabilito dalle apposite direttive, in particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire comunque in favore della collettività, l'Associazione, che non ha finalità di lucro, si propone di:

- promuovere la figura professionale del Perito Industriale nelle attività proprie della Protezione Civile;
- promuovere anche, in accordo con gli altri Enti ed Associazioni, iniziative di sensibilizzazione sui temi della previsione e prevenzione dei rischi derivanti dal verificarsi di calamità naturali di ogni forma;

- 
- organizzare corsi formativi e di aggiornamento professionale con contenuti tecnico pratici su tematiche connesse con le materie di competenza dei Periti Industriali
  - offrire la disponibilità dei propri associati ad operare sul territorio sia in condizione di emergenza sia su specifica richiesta di enti preposti;
  - mettere a disposizione degli Enti Nazionali e Regionali, Provinciali, Comunali, e da altri organi che ne abbiano titolo e/o ne facciano richiesta, la conoscenza, l'esperienza, dei propri associati, per attività di verifica, valutazione, collaudo di strutture, apparecchiature, impianti, sistemi, secondo le rispettive competenze professionali,
  - predisporre piani di intervento e pianificazione nel concorso della gestione delle emergenze.

Ciò naturalmente assicurando in ogni caso la propria disponibilità ad aderire alle più particolari differenti richieste di intervento che vengano espresse dalla Provincia, dalla Regione Emilia-Romagna, dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e da altri organi che ne abbiano titolo

- effettuare studi di prevenzione e protezione in caso di calamità;
- concorrere alla diffusione delle specifiche competenze tecniche e professionali, attraverso corsi di specializzazione, rivolti agli operatori della Protezione Civile e non;
- svolgere inoltre tutte quelle attività ritenute utili al conseguimento delle proprie finalità statutarie, ivi compresa la stipula di accordi di collaborazione con altre similari organizzazioni nazionali ed estere.

Il tutto nell'ambito della normativa nazionale in materia e degli accordi istituzionali fra lo Stato Italiano, il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e gli stati dell'Unione Europea le Regioni Italiane, le Province, i Comuni.

L'attività prestata dai volontari non può in alcun modo essere retribuita, nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono essere rimborsate le sole spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa presentazione di idonea documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea e dagli Enti di riferimento, tenuto conto della propria disponibilità finanziaria.

I servizi e le attività resi dal Gruppo Tecnico, non possono avere carattere sostitutivo di quelle di competenza degli Enti e strutture operative, preposte alla gestione delle emergenze.

### **Attivazioni e partecipazioni del "Gruppo Tecnico" alle attività di Protezione Civile**

All'attivazione del Gruppo Tecnico, per attività di previsione, prevenzione, di soccorso e assistenza in vista o in occasione degli eventi calamitosi, di cui all'art. 2 comma 1) della L.R. 1 del 2005, provvedono i seguenti Enti:

- la Provincia secondo quanto previsto dai piani provinciali di emergenza;
- la Regione tramite l'Agenzia Regionale di protezione civile.

- altri organi istituzionali che ne abbiano titolo



### **Art. 3 Membri dell'Associazione:**

1) Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'Associazione:

- i soci fondatori e tutti i Periti Industriali e Periti Industriali Laureati iscritti negli Albi dei Collegi della Regione Emilia-Romagna che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione
- tutti quei soggetti, proposti dai Collegi, che per atti professionali e/o affinità culturali abbiano conferito lustro alla Categoria dei Periti Industriali e dei Periti Industriali.

Sono " Soci sostenitori" le entità collettive che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi della Associazione.

I Soci sostenitori si impegnano ad osservare il presente statuto.

(Si rimanda al Consiglio Direttivo le disposizioni in merito alla fattibilità del diritto al voto dei Soci sostenitori)

### **Art. 4 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci:**

1) L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

2) Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Associazione in seduta ordinaria.

3) Sull'eventuale reiezione di domanda si pronuncia anche l'Assemblea.

4) La qualità di socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
- c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- e) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro e di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione.

5) L'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica e sottoposto il tutto all'esame del Collegio dei Proviviri.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima

della fine dell'anno in corso.

6) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

7) L'esclusione dei soci può essere deliberata anche a fronte della ingiustificata mancata risposta di disponibilità per il conseguimento degli obiettivi sociali, reiterata per tre volte consecutive.

#### **Art. 5 Doveri e Diritti degli associati:**

1) I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione e della collettività;
- c) a versare la quota annuale associativa di cui al precedente articolo.

2) I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative.
- d) l'iscrizione all'Associazione ha validità triennale, con pagamento annuale della quota associativa come prevista all'art. 4 comma 2.

3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune , né di altri cespiti di proprietà dell'associazione.

#### **Art. 6 Organi dell'Associazione:**

Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente.

#### **Art. 7 Assemblea**

1) L'Assemblea è composta dal Presidente in carica e può essere ordinaria e straordinaria. I componenti dell'Assemblea, in caso di loro impedimento, possono delegare un proprio sostituto per la


partecipazione ai lavori.



- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
  - a) approva il bilancio/rendiconto preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio;
  - b) nomina i componenti il Consiglio direttivo, il Presidente, Vice-Presidente e Segretario nel proprio seno;
  - c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  - d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
  - e) delibera la esclusione dei soci dall'Associazione e sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati, in accordo con l'Amministrazione Provinciale e l'Agenzia regionale di protezione civile, sulla base dei criteri indicati all'art. 4;
  - f) nomina i componenti del Collegio dei Probiviri;
  - g) nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
- 4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.
- 5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o telematico da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio direttivo.
- 6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentanti.
- 7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

### **Art. 8 Il Consiglio direttivo**

- 1) Il Consiglio direttivo è formato da cinque a sette membri, oltre al Presidente e il Vice-Presidente, nominati dall'Assemblea dei soci nel proprio seno. Il primo consiglio direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del direttivo rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta. Possono fare parte del Consiglio tutti i soci eletti.
- 2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio,



l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

- 3) Al Comitato direttivo spetta di:
  - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - b) predisporre il bilancio (preventivo e consuntivo);
  - c) nominare al suo interno il Segretario;
  - d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
  - e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
- 4) Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
- 5) Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 6) Le cariche di Presidente, Vice Presidente e di componenti Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di loro rinuncia formalmente accettata.
- 7) I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

#### **Art. 9 Il Presidente**

- 1) Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei soci, ha il compito di presiedere il Consiglio direttivo nonché l'Assemblea dei soci.
- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Assemblea dei soci.
- 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

#### **Art. 10 Il Segretario**

1. Il Segretario eletto dall'Assemblea dei Soci, coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
  - provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti;
  - provvede al disbrigo della corrispondenza;
  - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea, Consiglio, Collegio dei probiviri, e Collegio dei revisori dei conti;
  - predisporre lo schema del progetto di bilancio/rendicontazione di spesa preventivo, che sottopone

al Consiglio entro il mese di Ottobre, e del bilancio/rendicontazione di spesa consuntivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di Marzo;

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio;
- provvede alla tenuta e aggiornamento dei registri inventario dei mobili e immobili di proprietà o concessi in comodato d'uso al Coordinamento.



#### **Art. 11 Il Collegio dei Probiviri**

1. il collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente;
2. il collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
3. esso giudica ex aequo et bono senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile;
4. non possono essere eletti tra i componenti del consiglio direttivo.
5. I componenti il collegio possono essere eletti tra i soci esterni all'Assemblea.

#### **Art. 12 Collegio dei Revisori dei Conti**

1. il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente;
2. il collegio esercita i poteri e le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile;
3. esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata;
4. i componenti il collegio dei revisori dei conti curano la verifica della contabilità e di tutti gli atti amministrativi, in particolare provvedendo a redigere un'apposita relazione da presentare annualmente all'Assemblea degli aderenti, con particolare attenzione al bilancio consuntivo. Restano in carica tre anni e possono essere rieletti per un solo mandato;
5. i componenti il collegio dei revisori dei conti possono essere scelti tra i soci esterni all'assemblea;
6. Non possono essere eletti i componenti del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 13 Gratuità e durata delle cariche associative**

1. Tutte le cariche sociali di Presidente, Vice Presidente e componente del Consiglio Direttivo sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive sostenute dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate per un solo mandato;
2. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo e devono essere confermate dall'Assemblea. Le sostituzioni non possono essere superiori al 50% dei membri



designati in ogni organo collegiale. Nelle sostituzioni alle cariche elettive, hanno la precedenza, in ordine cronologico, i primi membri tra i non eletti;

3. Le cariche di Presidente, Vice-Presidente e di componente del Consiglio direttivo decadono automaticamente con decadenza della loro appartenenza al Collegio dei periti Industriali



#### **Art. 14 Risorse economiche**

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
  - contributi dei privati;
  - quote associative e contributi delle organizzazioni aderenti;
  - contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
  - contributi di organismi internazionali;
  - donazioni e lasciti testamentari;
  - rimborsi derivanti da convenzioni;
  - entrate derivanti da attività commerciale e produttive marginali.
2. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.

#### **Art. 15 Bilancio/Rendiconto**

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio i bilanci/rendiconti (preventivo e consuntivo) da sottoporre accompagnato dalle relazioni di verifica del Collegio dei Revisori dei Conti all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza dei voti;
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti;
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare (1 gennaio-31 dicembre).

#### **Art. 16 Modifiche allo statuto**

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti, sentito il parere della Provincia e Agenzia regionale.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.

#### **Art. 17 Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'organizzazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall'Assemblea dei Soci, la quale determinerà anche la destinazione del patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento. La delibera avverrà a maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto;
2. L'eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in

identico o analogo settore nel territorio regionale, in accordo con Provincia e Agenzia Regionale di Protezione Civile.

**Art. 18 Caratteristiche:**

1) In considerazione delle finalità sociali e fortemente umanitarie che l'Associazione si propone, la stessa avrà spiccate caratteristiche di apertività e aconfessionalità.

**Art. 19 Imposte e tasse**

Il Presente atto è esente da imposte di bollo e registro ai sensi dell'articolo 8 della legge 266/91

**Art. 20 Norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al codice civile e alle altre norme di legge vigenti in materia
2. Per qualsiasi controversia il foro Competente è quello di Parma

